

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

LAVORO (RAPPORTO DI)

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30170/2014 proposto da:

S.C.I. - SOCIETA' CONCESSIONI INTERNAZIONALI A R.L. C.F. (OMISSIS),
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo studio dell'avvocato
ANDRIANI RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ARTURO MARESCA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

G.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA, 671, presso lo studio dell'avvocato PENDIBENE RAFFAELE,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8457/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2014 R.G.N. 2970/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato ROMEI ROBERTO per delega verbale MARESCAARTURO e ANDRIANI RICCARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza pubblicata il 27.10.14 la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo *L. n. 92 del 2012*, ex art. 1, comma 58, presentato da S.C.I. - Società Concessioni Internazionali a r.l.

contro la sentenza n. 6276/14 con cui il Tribunale di Roma, dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato a G.L. il 19.4.13, aveva condannato la suddetta società a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a pagarle un'indennità commisurata all'ultima retribuzione, dal recesso alla reintegra e comunque in misura non superiore alle 12 mensilità.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.C.I. - Società Concessioni Internazionali a r.l. affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex *art. 378 c.p.c.*.

L'intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione *dell'art. 2110 c.c.*, e degli artt. 175 e 181, CCNL per il settore terziario, della distribuzione e dei servizi, atteso che, essendo spirato nel caso di specie il 18.4.13 il periodo massimo di comporto, prolungato dalla fruizione, concessa alla lavoratrice, di 120 giorni di aspettativa, la dipendente sarebbe comunque dovuta tornare al lavoro - il che non era avvenuto -, sicchè legittimamente la società le aveva intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, circostanza di fatto necessaria e sufficiente a legittimare il recesso.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della *L. n. 104 del 1992, art. 33*, e dell'art. 12 preleggi, per avere la sentenza impugnata affermato che l'assenza della lavoratrice nel giorno 19.4.13 era coperta

dalla fruizione d'un permesso ex *L. n. 104 del 1992*, permesso che - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello - ha come presupposto indispensabile lo svolgimento di prestazione lavorativa, di guisa che per potere godere di detto permesso la G. sarebbe dovuta rientrare in servizio prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa non retribuita concessole.

Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione della *L. n. 104 del 1992, art. 33*, in relazione al *D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 1*, convertito in *L. n. 102 del 2009*, là dove la gravata pronuncia ha trascurato che il verbale dell'ASL trasmesso dalla G. alla società era del tutto illeggibile e che la richiesta dei permessi ex art. 33 cit. presupponeva anche la presentazione all'INPS del modello telematico Hand 3, da trasmettere in copia al datore di lavoro per le necessarie verifiche, il che non era avvenuto; pertanto - prosegue il ricorso - al momento in cui la G. aveva chiesto alla società (il 29.3.13 e il 9.4.13) di fruire dei permessi de quibus, l'accertamento della loro spettanza da parte dell'INPS non era ancora intervenuto e, anzi, la lavoratrice non aveva ancora nemmeno presentato la relativa domanda all'INPS;

inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l'INPS non aveva fatto altro che accogliere la domanda della G. di poter fruire dei benefici previsti dalla *L. n. 104 del 1992*, fermo restando - però - che la fruizione dei permessi in determinate giornate deve poi essere chiesta al datore di lavoro; pertanto la società ricorrente, non avendo ricevuto, alla data del 19.4.13, comunicazione od istanza alcuna dalla lavoratrice nè dall'INPS attestante il diritto alla fruizione dei permessi, legittimamente aveva intimato il licenziamento.

Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione della *L. n. 104 del 1992, art. 33*, e del *D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 1*, convertito in *L. n. 102 del 2009*, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere i giudici di merito addossato alla società ricorrente l'onere di accertare presso l'INPS l'esistenza del provvedimento di concessione dei benefici ex *L. n. 104 del 1992*, in favore della G., nonostante che dalla richiamata normativa si evinca, al contrario, che è onere del dipendente (in possesso dei requisiti di legge) chiedere al proprio datore di lavoro la fruizione dei permessi in discorso; peraltro, la legislazione in materia di tutela della riservatezza avrebbe impedito al datore di lavoro di ottenere dall'INPS documenti od informazioni in ordine all'istanza presentata dalla lavoratrice per ottenere il riconoscimento del diritto ai permessi.

2- Il secondo e il terzo motivo di ricorso - da esaminarsi congiuntamente e in via prioritaria perchè connessi e potenzialmente dirimenti - sono infondati.

Si legge a pag. 4 dell'impugnata sentenza che in punto di fatto è stato accertato che prima del 18.4.13 (ultimo giorno di aspettativa non retribuita) l'odierna controricorrente aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave da cui deriva il diritto ai permessi *L. n. 104 del 1992, ex art. 33*, aveva presentato istanza per la

loro fruizione e questi erano stati accordati proprio il 18.4.13. Tali permessi erano stati chiesti fin dal 29.3.13 alla società ricorrente.

Si tratta di una ricostruzione in punto di fatto di cui oggi la società ricorrente non può fornire una versione differente la cui verifica richieda un approccio diretto agli atti e una loro delibazione nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità.

Sostiene, ancora, la ricorrente che sarebbe stato onere della lavoratrice comunicarle, prima del 19.4.13, l'avvenuta autorizzazione, irrilevante essendo a tal fine il verbale della commissione ASL trasmesso dalla lavoratrice, in quanto illeggibile.

Si tratta, però, di circostanza motivatamente smentita dalla gravata pronuncia con accertamento in punto di fatto non sindacabile nella presente sede.

La Corte territoriale ha altresì correttamente aggiunto, quanto alla comunicazione che l'INPS deve di propria iniziativa inoltrare al datore di lavoro, che un eventuale ritardo dell'istituto previdenziale non può ridondare a danno della dipendente.

E ancora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la fruizione dei permessi ex *L. n. 104 del 1992*, non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo - questa - una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l'attualità del rapporto di lavoro.

In conclusione, non merita censura l'affermazione dei giudici di merito secondo cui, poichè l'assenza dal lavoro nel giorno 19.4.13 era imputabile a permesso ex *L. n. 104 del 1992*, e non ad assenza, non si è verificato nel caso di specie quel superamento del periodo massimo di comporta che la società ricorrente ha posto a base dell'intimato licenziamento.

3- L'infondatezza del secondo e del terzo motivo si riverbera anche sul primo motivo di ricorso, che muove dall'erroneo presupposto che, spirato il periodo massimo di comporta in data 18.4.13, la lavoratrice dovesse intendersi assente dal lavoro (per illegittimo prosieguo dell'aspettativa o comunque per assenza ingiustificata), mentre - in realtà - in quella data ella ha legittimamente fruito d'un permesso ex *L. n. 104 del 1992*.

4- Anche il quarto motivo di ricorso va disatteso: la sentenza impugnata non ha affatto addossato alla società ricorrente l'onere di accertare presso l'INPS l'esistenza del provvedimento di concessione dei benefici ex *L. n. 104 del 1992*, in favore della G., ma ha asserito che fin dal 29.3.13 la lavoratrice aveva chiesto alla società ricorrente i permessi ex *L. n. 104 del 1992*, diritto che le è stato riconosciuto prima del licenziamento.

5- In conclusione il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del *D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater*, come modificato dalla *L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17*, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2016
